



Bologna, 09/05/2011

Alle Amministrazioni Pubbliche e Private  
dell'Emilia Romagna

Prot. N. 4828

Loro sedi

Oggetto: Competenze professionali – Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009.

La Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna, vista la sentenza in oggetto, ha deliberato di inviare agli enti in indirizzo la comunicazione che segue.

Con la sentenza n. 19292/2009 che si allega, unitamente alle note in merito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di "subordinazione" dell'ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore.

In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato e costruzioni di qualsiasi natura ricadenti in zona sismica (L. n. 1086 del 1971 art. 2 e L. n. 64 del 1974, art. 17) rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);
- la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
- i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, durante tutto il percorso progettuale ed esecutivo dell'opera, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.

La Corte considera, in salvaguardia delle ragioni di pubblico interesse e della pubblica incolumità, così come sancito dalle normative vigenti e come da tempo affermato dall'Ordine degli Ingegneri, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze ("*... l'inscindibilità tra progetto di massima, predisposto da un geometra, e progetto delle strutture in cemento armato...*" vedi all.).

Di conseguenza, la Corte censura come illegittime tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "subappalto" di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze ("*....incompetenza...dei tecnici diplomati... alla redazione di "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, opere richiedenti l'impiego di cemento armato...*" vedi all.).

Naturalmente, la pronuncia della Suprema Corte non vieta che vi possano essere forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale nonché la responsabilità della stessa con la sottoscrizione dell'intero progetto

**Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna**

Via Saragozza, 175/177 – 40135 BOLOGNA – Tel. 051/6152831 – Fax 051/4392168

C.F. 92023730374 [www.emiliaromagna.archiworld.it](http://www.emiliaromagna.archiworld.it) E-mail: [infoemiliaromagna@awn.it](mailto:infoemiliaromagna@awn.it)

Ordini aderenti: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini



*("...conseguente assunzione della relativa responsabilità, del progetto redatto...dal tecnico diplomato..., ove ritenuto adeguato alla realizzabilità dell'opera...").*

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione, per quanto di competenza, ad operare nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE  
*Arch. Walter Baricchi*

Allegato: circolare CNI n. 277 contenente nell'ordine:

- commento alla sentenza del Centro Studi
- sentenza n. 19292/2009